## COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 10.11.2017 C(2017) 7456 final

## Signora Presidente,

la Commissione ringrazia la Camera dei Deputati per i pareri riguardanti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare {COM(2016) 881 final}, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 {COM 2016) 882 final} e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione {COM (2016) 883 final}.

Tali proposte rientrano in un più ampio pacchetto di misure ambiziose che, rafforzando le nostre frontiere e affrontando le sfide crescenti del terrorismo e della migrazione illegale, intendono migliorare la sicurezza in Europa.

Esse apportano miglioramenti tecnici e operativi al sistema d'informazione Schengen. Una valutazione globale effettuata nel 2016 ha messo in luce i grandi risultati operativi ottenuti dal sistema, che ha supportato lo scambio di informazioni fra le autorità di contrasto e le guardie di frontiera in 29 paesi su questioni di natura penale e su problemi relativi alle verifiche di frontiera. Nonostante questo successo, la valutazione ha individuato una serie di ambiti nei quali era possibile apportare dei miglioramenti, tra cui il potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza a livello operativo della cooperazione in materia penale e il rafforzamento dell'esecuzione effettiva dei divieti d'ingresso e delle decisioni di rimpatrio. Le proposte mirano ad affrontare questi aspetti migliorando l'armonizzazione e la cooperazione tra i paesi che utilizzano il sistema.

La Commissione è lieta che la Camera dei Deputati concordi sulla necessità di un'azione a livello di Unione europea, come previsto nelle proposte, al fine di garantire uno scambio di informazioni efficace attraverso il sistema d'informazione Schengen, in particolare alla luce della natura transnazionale delle sfide che tale sistema cerca di affrontare.

On. Laura BOLDRINI
Presidente della Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
IT - 00100 ROMA

In risposta alle osservazioni specifiche riguardanti ciascuna delle tre proposte, la Commissione rinvia la Camera dei Deputati all'allegato.

I chiarimenti forniti nella presente risposta fanno riferimento alle proposte iniziali presentate dalla Commissione nel dicembre 2016, attualmente oggetto dell'iter legislativo che coinvolge sia il Parlamento europeo che il Consiglio.

I pareri della Camera dei Deputati sono stati trasmessi ai rappresentanti della Commissione nei negoziati avviati con i colegislatori e saranno tenuti in considerazione nel corso di tali discussioni.

Confidando nell'utilità dei chiarimenti forniti, la Commissione auspica di poter proseguire in futuro il dialogo politico con la Camera dei Deputati.

Voglia gradire, Signora Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Frans Timmermans Primo vicepresidente

Dimiris Avramopoulos Membro della Commissione

## Allegato

Dopo aver esaminato attentamente tutte le questioni sollevate dalla Camera dei Deputati nei suoi pareri, la Commissione è lieta di fornire i seguenti chiarimenti.

In merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare {COM(2016) 881 final}

La Commissione concorda con la Camera dei Deputati sull'esigenza di garantire il rispetto del dovere di solidarietà con i paesi di primo ingresso, in conformità agli obblighi riguardanti la ricollocazione. Essa riconosce pienamente l'importanza della solidarietà con i paesi di primo ingresso, quali l'Italia, per quanto riguarda l'ingresso e la ricollocazione dei migranti.

La Commissione prende inoltre atto del suggerimento della Camera dei Deputati di introdurre un sistema diretto a tenere traccia di una segnalazione cancellata a seguito dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio e a garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché non intercorra alcun lasso di tempo tra il momento dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio e l'attivazione nel sistema d'informazione Schengen della segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno concernenti la medesima persona.

La Commissione ha esaminato in precedenza la questione della conservazione delle segnalazioni relative a una decisione di rimpatrio dopo l'esecuzione effettiva del provvedimento. Essa rammenta tuttavia che il sistema d'informazione Schengen non è un sistema di archiviazione e che gli ottimi risultati ottenuti sono dipesi dalla sua capacità di fornire immediatamente agli utenti finali informazioni aggiornate, accompagnate dalla definizione chiara delle misure da adottare. Affinché il sistema rispetti pienamente le misure di protezione dei dati, occorre cancellare le segnalazioni che hanno raggiunto lo scopo. La Commissione condivide il parere della Camera dei Deputati secondo il quale, ove opportuno, gli Stati membri devono far sì che all'effettiva esecuzione di una decisione di rimpatrio faccia immediatamente seguito l'inserimento nel sistema d'informazione Schengen di una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno.

In merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 {COM 2016} 882 final}

La Commissione prende atto delle preoccupazioni della Camera dei Deputati in merito alla procedura di consultazione, in cui si ritiene prevalente la decisione dello Stato membro che ha rilasciato un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo. Tale procedura è attualmente oggetto di ampio dibattito tra i colegislatori e le osservazioni della Camera dei Deputati saranno tenute in considerazione nelle future discussioni sul tema.

Quanto all'estensione del periodo di conservazione delle segnalazioni relative ai rimpatri, la Commissione concorda con la Camera dei Deputati in merito all'esigenza di conformarsi pienamente alle misure di protezione dei dati, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Il suggerimento della Camera dei Deputati di stabilire una durata massima per tale proroga sarà tenuto in considerazione nelle future discussioni con i colegislatori su tale argomento.

In merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione {COM (2016) 883 final}

La Commissione condivide il parere della Camera dei Deputati secondo il quale è utile prevedere una definizione chiara e precisa dei controlli di indagine, in particolare per confermare che essi non sono affatto finalizzati ad un arresto formale, né violano in alcun modo i diritti della persona. La proposta sottolinea, nello specifico, che laddove i controlli di indagine non siano autorizzati dalla legislazione nazionale, essi devono essere sostituiti con l'opzione meno intrusiva dei controlli discreti.